

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
Provincia di Salerno



ORIGINALE di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 22 DICEMBRE 2016

Oggetto:

**AREE PROSPICIENTI FABBRICATI RICOSTRUITI NEI PIANI DI ZONA –
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilasedici il giorno **22** del mese di **Dicembre** alle ore **17,40**

Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco con avviso prot. n.4737 del 20/12/2016, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria** ed in seduta pubblica di **seconda convocazione**.

Presiede l'adunanza l' Ing. **Michele Iannuzzelli**, nella qualità di Sindaco. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

1 – IANNUZZELLI	Michele	SI	8 – CORDASCO	Clemente	SI
2 – URCIUOLO	Alfredo	NO	9 – DI GERONIMO	Francesco	SI
3 – MELILLO	Luigi Franco	NO	10 – DI GERONIMO	Guido	NO
4 – GAUDIOSI	Angelo	NO	11 – PUGLIESE	Ivano	SI
5 – D'Elia	Giulio	SI			
6 – MELILLO	Gerardo	SI			
7 – LUONGO	Carmine	SI			

Il consigliere **Guido Di Geronimo** entra in aula consiliare alle **17:56**.

Partecipa con funzioni di assistenza e ne cura la verbalizzazione la dott.ssa Ida TASCONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco/Presidente precisando che la vendita di queste aree è alla condizione che il Comune si è riservato il diritto di accesso e passaggio, nonché la servitù per il passaggio di infrastrutture di interesse comunale.

Interviene il cons. Di Geronimo per rappresentare che questo principio è corretto come per la vendita delle aree dei fabbricati ma che il risultato è che il prezzo imposto ha ridotto le richieste. Il Sindaco precisa che venti euro a metro quadrato non è un costo elevato ma la problematica è connessa all'acquisizione del titolo di proprietario.

Il cons. Di Geronimo chiede che il prezzo venga fissato in maniera adeguata dal momento che la delibera parla di prezzo di mercato e con criteri che consentano l'acquisto della sola area prospiciente o retrostante.

Il Sindaco precisa che la cifra è stata già stimata sulla scorta di una relazione che ha riguardato la medesima area e, pertanto, occorre vagliare i parametri che consentano di valutare differentemente l'area in sede di giunta municipale una volta intervenuta la relazione dell'area tecnica.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 03 del 06 Maggio 2008, con la quale si dava indirizzo per poter utilizzare gli spazi pubblici adiacenti le abitazioni nei piani di zona al fine di creare giardini di fiori e piante ornamentali;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 13 Agosto 2015, con la quale veniva approvato il regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

CHE con le su richiamate deliberazioni già si poneva il problema della manutenzione degli spazi a verde;

RAVVISATO che è pervenuta da parte di alcuni cittadini la richiesta di acquisto di terreno comunale adiacente gli alloggi ubicati nei Piani di Zona 3 – Zona A, e più precisamente i terreni ricadenti tra Via dei Sanniti, Via San Gerardo Maiella e Via della Solidarietà;

CONSIDERATO che l'alienazione dei suoli consentirà al Comune di non impegnare risorse finanziarie per quanto concerne la manutenzione degli spazi a verde dando modo, altresì, di non scoraggiare il deposito di rifiuti clandestino ed evitare che i luoghi diventino veri e propri ricettacoli;

CONSIDERATO, altresì, che la sistemazione dell'area eviterà anche la crescita spontanea e non controllata di erbacce e così si avrà un migliore decoro urbano;

RAVVISATO che la vendita è finalizzata al solo scopo di destinare i suoli a giardino, coltivare piante da frutto, da fiore e ornamentali;

CHE la richiesta di alienazione dei suoli da parte dei cittadini sarà valutata caso per caso dall'ufficio tecnico comunale in modo da salvaguardare i diritti di terzi;

DATO ATTO che le aree su cui insistono gli alloggi ricostruiti con i fondi *ex lege* 219/81 risultano dallo strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 17 Dicembre 1982 e successiva variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 20 Marzo 1986 – Parere favorevole C.T.R. (comitato tecnico regionale), Voto 188 dell'11 Novembre 1986 - Parere favorevole Comunità Montana "Alto e Medio Sele" con delibera n° 116 del 30 Marzo 1987 e Decreto Comunità Montana n° 2 del 03 Giugno 1988, Decreto Regione Campania n° 2567 del 01 Aprile 1988, a destinazione di Zona – Zona Omogenea : C1 <<Zona di nuova espansione residenziale di iniziativa privata>>;

DATO ATTO, altresì, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;

RAVVISATO che vi sono tutti i presupposti per concedere i suoli in vendita;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla vendita dei suoli comunali adiacenti gli alloggi ubicati nei Piani di Zona (*Piano di Zona n° 3 – A-B-C e Piano di Zona n° 2 "Pastina"*) affinché possano essere realizzati giardini, coltivate piante da frutto, da fiore e ornamentali;

RAVVISATO che il prezzo della vendita sarà quello di mercato derivante da apposita stima da redigere a cura dell'U.T.C. e successiva approvazione della Giunta Municipale;

RAVVISATO che tutte le spese, inerenti e conseguenti, all'adozione del presente atto, ovvero il frazionamento, le spese di rogito, i bolli, la registrazione, la trascrizione, saranno poste a carico degli acquirenti;

VISTO il D.P.R. 23 Marzo 1998, n° 139, articolo 2 del Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

VISTO il D.Lvo n° 207 del 04 Maggio 2001;

VISTO il Regolamento comunale contenente la disciplina per l'acquisto, la permuta e l'alienazione di beni immobili comunali, redatto in conformità del D.L. 25 Agosto 2008, n° 112 convertito con modificazioni nella Legge 06 Agosto 2008, n° 133, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 30 Gennaio 2012;

CHE l'art. 12, comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n. 127 e s.m.i. disciplina le alienazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari degli Enti Locali;

CONSIDERATO che per valorizzare il patrimonio comunale bisogna aumentare il ricorso a vendite di beni non più strumentali ai fini del raggiungimento di fini pubblici affinché vengano contenute le spese di gestione e manutenzione, nonché reperire altresì risorse da destinare ad attività strategiche per l'Ente;

DATO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. 1) T.U.E.L. n° 267 del 18 Agosto 2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

VISTI gli artt. 822, 823 e 824 del Codice Civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 17 Ottobre 2002 e pubblicato sul B.U.R.C. Supplemento n° 05 del 03 Febbraio 2003;

VISTO il D.Lvo 18 Agosto 2000, n° 267 <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della Legge 03 Agosto 1999, n° 265 (G.U. n° 227 del 28 Settembre 2000, S.O. n° 162/L)>> e in particolare l'art. 42 <<attribuzioni dei consigli>>;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge (con la precisazione del gruppo consiliare di minoranza che occorre verificare la stima)

DELIBERA

1) **LA NARRATIVA** che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende interamente riportata e trascritta.

2) **DI ALIENARE** i suoli comunali adiacenti gli alloggi ubicati nei Piani di Zona (*Piano di Zona n° 3 – A-B-C e Piano di Zona n° 2 "Pastina"*) affinché possano essere realizzati giardini, coltivate piante da frutto, da fiore e ornamentali;

3) **DI RISERVARE** a favore del Comune di Castelnuovo di Conza, nell'Atto di ogni singola vendita, la costituzione di apposito diritto di accesso e passaggio, nonché la costituzione di apposita servitù per la realizzazione e/o la manutenzione di impianti tecnologici a rete di interesse comunale;

4) **DI STABILIRE** che il prezzo della vendita sarà quello di mercato derivante da apposita stima da redigere a cura dell'U.T.C. e successiva approvazione della Giunta Municipale.

5) **DI STABILIRE** che le richieste di alienazione dei suoli da parte dei cittadini sarà valutata caso per caso dall'Ufficio tecnico comunale in modo da salvaguardare i diritti di terzi;

6) **DI STABILIRE** e precisare che tutte le spese conseguenti alla predetta vendita dei suoli di sedime e di pertinenza, ovvero il frazionamento, le spese di rogito, i bolli, la registrazione, la trascrizione, saranno poste a carico degli acquirenti.

6) **DI INTROITARE** la somma derivante da tale vendita al Titolo IV del Bilancio, dando atto che tale somma verrà utilizzata per far fronte a spese di investimento.

7) **DI INCARICARE** il Responsabile del Servizio Patrimonio, Geom. Luca Zarra, di intervenire alla stipula dell'atto notarile e a porre in essere tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto.

8) **DI MANDARE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio interessato ed al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti necessari e consequenziali.

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, stante l'urgenza, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lvo. n° 267 del 18 Agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castelnuovo di Conza, 22.12.2016

Il Responsabile del Servizio
f.to geom. Luca Zarra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE

Castelnuovo di Conza, 22.12.2016

Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Angela Strollo

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Ida Tascone



IL PRESIDENTE
f.to Ing. Michele Iannuzzelli



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line comunale il giorno 10.1.2017 per quindici giorni consecutivi.

- che è stata acclarata al protocollo generale in pari data al n° 100

Dalla Residenza Comunale, li 10.1.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Ida Tascone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Comunale, li 10.1.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Ida Tascone

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio

Castelnuovo di Conza, li 10.1.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Ida Tascone

emittente *Comune di Castelnuovo di Conza*
Numero Albo *22/2017*
Data *10/01/2017*
Codice di Riferimento *Deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 del 22/12/16*
Oggetto *Deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 del 22 dicembre 2016 - **AREE PROSPICIENTI FABBRICATI RICOSTRUITI NEI PIANI DI ZONA – PROVVEDIMENTI***
Data inizio Pubblicazione *10/01/2017*
Data fine Pubblicazione *25/01/2017*
Data Oblio *11/12/2018*

